SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato:

« Modificazione al codice della navigazione » **(625)** (*D'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri*);

« Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione » **(626)** (*D'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 957, 958, 959
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* . . 958
MARIANI 958, 959
VENTURI, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 958

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Modificazioni al codice della navigazione » (625), d'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri;

« Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione » (626), d'iniziativa dei senatori Pellegrino ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni

di legge: « Modificazioni al Codice della navigazione », di iniziativa dei senatori Pellegrino, Abenante, Lugnano, Adamoli, Cavalli, Sema, Fermariello, Bruni e Marangoni; « Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione », d'iniziativa dei senatori Pellegrino, Lugnano, Abenante, Adamoli, Cavalli, Bruni, Sema, Marangoni e Fermariello.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 13 febbraio dopo aver approvato l'articolo 8 del testo unificato predisposto dal relatore, si era sospesa la discussione sull'articolo 9 per dar modo agli uffici tecnici del Ministero della marina mercantile di approntare una dizione più soddisfacente dell'articolo stesso.

Il sottosegretario Venturi propone il seguente testo:

Art. 9.

L'articolo 1252 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 1252. - (*Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima e interna*). — Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione marittima e interna sono:

1) la censura;

2) la ritenuta del salario o dello stipendio da uno a trenta giorni ovvero di una quota di utili non superiore a lire duecentomila;

3) la inibizione dell'esercizio della professione di addetto alla navigazione marittima o interna per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;

4) la cancellazione dalle matricole o dai registri del personale addetto alla navigazione marittima o interna.

La pena indicata nel numero 1) è applicata dal comandante della nave, dal comandante del porto, nonchè dalle autorità consolari o dai comandanti delle navi da guerra nell'ambito dei poteri ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1294, nn. 5) e 6).

La pena indicata nel numero 2) è applicata dal comandante del porto.

Le pene indicate nei nn. 3) e 4) sono applicate dal Ministro della marina mercantile, per la navigazione marittima, o dal Ministro dei trasporti, per la navigazione interna ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MARIANI. Con la nuova sistematica si è sempre ammessa la possibilità di ricorso contro i provvedimenti disciplinari. Ora, qui si prevede che alcune pene siano applicate dal Ministro della marina mercantile o dei trasporti. In questo caso a chi ricorre l'interessato?

PRESIDENTE. Al Consiglio di Stato.

MARIANI. E negli altri casi? Per la prima volta si introduce la possibilità di una alternativa nell'applicazione di determinate pene; esse possono essere applicate cioè dal comandante della nave o dal comandate del porto o dai comandanti delle navi da guerra. Ecco, in quest'ultimo caso, un civile che riceve una punizione da un comandante di nave da guerra a chi ricorre?

VENTURI, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Al Ministro della marina mercantile.

PRESIDENTE. Sentiamo l'onorevole relatore.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Il testo proposto dal Governo elimina le pene disciplinari della consegna a bordo da uno a cinque giorni e dell'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni, previste dall'articolo 1252 del Codice della navigazione; le sostituisce con la censura, poi riproduce, salvo un giusto aggiornamento della quota di utile che dovrebbe essere ritenuta, il resto delle pene disciplinari. E riproduce esattamente il testo dell'articolo 1252 anche per quanto concerne le autorità che hanno il potere di irrogare le pene.

Io credo che la risposta al quesito del senatore Mariani sia nel sistema attuale del codice della navigazione. Non è che, introducendo le innovazioni di cui si è detto, si corra il rischio di disarticolare tutto il meccanismo delle eventuali impugnative in sede amministrativa o giurisdizionale. Se si vuole fare un accertamento di carattere, diciamo, conoscitivo al riguardo, possiamo farlo; però non mi pare che ci siano preoccupazioni che si vada a toccare un meccanismo che è già sicuramente regolamentato o dalle norme specifiche del codice della navigazione o dai princìpi generali che si applicano in questo settore. Abbiamo del resto superato la polemica che era sorta nella scorsa seduta per quanto concerneva la competenza delle autorità consolari e dei comandanti delle navi da guerra· avendo corretto l'attuale inesatta dizione dell'articolo 1248, poichè si tratta dei poteri previsti ai punti 5) e 6) dell'articolo 1249, non ci sono problemi nemmeno sotto questo profilo.

MARIANI. L'unica perplessità è questa: il sistema delle garanzie in materia disciplinare è stato innovato con le norme per i dipendenti dello Stato (testo unico del 1957). Non so se sia opportuno coordinare queste disposizioni o sentire il parere della 1ª Commissione in proposito. Non vorrei che domani qualcuno sollevasse questioni di incostituzionalità, poichè si tratta di un testo precedente alla Carta costituzionale.

Ad ogni modo, ho voluto fare una semplice osservazione; non ne faccio una questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dal sottosegretario Venturi, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

In relazione all'avvenuta approvazione degli articoli nel testo unificato, il disegno di legge dovrebbe assumere il seguente titolo: « Modificazioni al Codice della navigazione ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo che si dia incarico al relatore De Carolis di presentare all'Assemblea la relazione e il testo unificato dei due disegni di legge.

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO